

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

composto da:

On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani	Presidente del Collegio Arbitrale
Avv. Guido Cecinelli	Arbitro
Prof. Marcello Foschini	Arbitro
Prof. Avv. Luigi Fumagalli	Arbitro
Prof. Avv. Giulio Napolitano	Arbitro

nominato ai sensi dell'art. 9.1 del Regolamento il Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'applicazione del Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico ("Regolamento particolare"), approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111;

riunito in conferenza personale in data 26 luglio 2005, presso la sede dell'arbitrato, in Roma, ha deliberato all'unanimità il seguente

LODO

nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0847 del 18 luglio 2005) promosso da:

Fermana Calcio Srl con sede in Fermo (AP), Via degli Appennini n. 31, in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Giacomo Battaglioni /tel. 0734601196 – fax 0645445548 – fax 0734600752)

- attrice -

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 – fax 0685823200 – email ghplex@ghplex.it)

- convenuta -

vista l'istanza arbitrale e le relative domande;

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

viste le memorie del convenuto e le relative conclusioni;
visto l'art. 14, co. 1, del Regolamento particolare, secondo cui «il Collegio pronuncia il lodo con procedura d'urgenza, comunicando alle parti il dispositivo della pronuncia, accompagnato da una motivazione in forma sintetica»;
visto l'art. 3 del Regolamento particolare, secondo cui «il Collegio arbitrale decide applicando le norme di diritto, nonché le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale»;
ritenuto:

- che il contenzioso fiscale in atto al 30.06.2005 non costituisce lite temeraria in quanto diretto a eccepire difetti di calcolo ragionevolmente imputabili al creditore e che comunque, in tale data, il debito fiscale poteva comunque ritenersi estinto, perché interamente soddisfatto dalle somme pignorate dal creditore presso il terzo;
- che la società istante aveva regolarmente effettuato entro il termine del 30.06.2005 il pagamento dei contributi relativi al 2003-2004 ed al primo trimestre 2005, mentre per gli obblighi contributivi precedenti al 31.12.2002 il piano di rateizzazione, redatto prima, erroneamente, il 5 e l'8 luglio, e, poi, correttamente, il 12 luglio, veniva in via definitiva sottoscritto nella medesima data, come risultante per tabulas e diversamente da quanto erroneamente rilevato dalla Coavisoc: dunque, entro il termine di ricorso del 12.07.2005, entro il quale la Coavisoc ha ritenuto eccezionalmente ammissibile, in relazione a peculiari circostanze del caso concreto, il perfezionamento di adempimenti in essere alla data del 30.06.2005;
- che sussistono validi motivi per compensare tra le parti gli onorari e le spese di arbitrato e di difesa

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale

all'unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito:

- accoglie la domanda della società istante, rimettendo alla Figc l'adozione dei provvedimenti di competenza in ordine all'ammissione della Fermana calcio al campionato di serie C1 per la stagione sportiva 2005/2006;
- compensa integralmente tra le parti gli onorari del collegio e le spese di arbitrato, come liquidati in separata ordinanza, nonché gli onorari e le spese di difesa;
- dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Così deciso in Roma, presso la sede arbitrale, in conferenza personale degli arbitri, il 26 giugno 2005.

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Ai sensi dell'art. 14, co. 1, del Regolamento particolare, «il testo integrale del lodo, avente ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati, è comunicato alle parti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo».

Roma, 26 luglio 2005

F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani

F.to Avv. Guido Cecinelli

F.to Prof. Marcello Foschini

F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli

F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano